



Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0124(COD)

24.10.2023

PROGETTO DI PARERE

della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004
(COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))

Relatrice per parere: Maria da Graça Carvalho

PA_Legam

MOTIVAZIONE

Introduzione

I detergenti fanno parte della vita quotidiana di tutti i cittadini dell'Unione. Date le carenze individuate nella valutazione del regolamento sui detergenti del 2019 e in considerazione del fatto che un quadro normativo coerente e stabile è essenziale per accelerare le transizioni verde e digitale, la relatrice accoglie con favore la proposta, presentata dalla Commissione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004.

La relatrice, considerando le competenze condivise ed esclusive della commissione IMCO, ha presentato emendamenti incentrati principalmente su tre diversi ambiti: marcatura CE, passaporto digitale del prodotto ed etichettatura digitale.

La relatrice ha elaborato il presente parere tenendo conto di cinque principi guida principali: **protezione dei consumatori, riduzione degli oneri amministrativi/della burocrazia, semplificazione dei requisiti, trasparenza e promozione dell'innovazione.**

1) Marcatura CE

La marcatura CE è uno strumento concepito per dimostrare la conformità alle norme applicabili. Secondo tali norme, le valutazioni della conformità e le dichiarazioni di conformità alla normativa dell'Unione sono di responsabilità dei fabbricanti, senza previo esame da parte delle autorità competenti. Inoltre, il passaporto digitale del prodotto sarà lo strumento attraverso il quale i fabbricanti dimostreranno la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. Alla luce di questi fatti, la relatrice ritiene che la marcatura CE non apporterebbe alcun valore aggiunto al prodotto e non tutelerebbe i consumatori, comportando invece un aumento della burocrazia, maggiori oneri amministrativi e la duplicazione delle procedure di conformità. Di conseguenza, la relatrice ne ha proposto la soppressione.

2) Passaporto digitale del prodotto

La Commissione intende creare un passaporto digitale del prodotto per ciascun lotto. Tuttavia, per garantire una maggiore efficienza e ridurre gli oneri amministrativi, la relatrice propone invece che il passaporto digitale del prodotto sia specifico per ciascun modello di prodotto. La relatrice propone però anche la possibilità di un nuovo passaporto del prodotto per un determinato lotto, in particolare se la formulazione o la composizione del prodotto sono cambiate.

La relatrice propone inoltre che il passaporto digitale del prodotto coesista armoniosamente, attraverso sinergie, con altri passaporti dei prodotti previsti da altre normative, prevedendo un passaporto digitale unico del prodotto che combini i diversi elementi richiesti dai diversi atti legislativi dell'Unione.

3) Etichettatura digitale

Al fine di proteggere i consumatori, la relatrice propone un sistema di etichettatura ibrido, che comprende un'etichetta fisica e un'etichetta digitale, così da aumentare la leggibilità e garantire la semplificazione dell'etichetta. L'etichetta fisica riporta informazioni sul dosaggio, sulla salute e sulla sicurezza nonché informazioni sul fabbricante, in modo più semplice e leggibile, mentre l'etichetta digitale riporta tutte le altre informazioni pertinenti. Anziché avere etichette sovraccariche di informazioni che sono difficili da leggere, la relatrice mira a migliorare la comprensione, la leggibilità, l'accessibilità e l'efficacia della comunicazione delle informazioni

sulla sicurezza e sull'uso agli utilizzatori finali.

La relatrice comprende che sia l'etichetta digitale sia il passaporto digitale del prodotto dovranno essere accessibili attraverso lo stesso vettore di dati.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detersivi e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.

Emendamento

(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. ***Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato.*** Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detersivi e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti *e, se del caso, la marcatura CE siano disponibili* per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

Emendamento

(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti *sia disponibile* per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e, *se disponibili, i mezzi elettronici di*

Emendamento

(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e *l'indirizzo e-mail.*

comunicazione mediante i quali possono essere contattati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) La marcatura CE, che indica la conformità di un detergente al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁶ stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai detergenti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e l'ambiente. In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità che attesta la conformità di un detergente alla normativa di armonizzazione dell'Unione.

soppresso

³⁶ Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi.

Emendamento

(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso, **sulla salute** e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori

Emendamento

(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori

economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta solo attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti.

economici, **specialmente le PMI, creando un quadro più semplice**, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta solo attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(31 bis) L'etichettatura digitale potrebbe aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensibilità delle etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici **e poiché, nella maggior parte dei casi, l'etichetta digitale è solo complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o**

(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici, **la semplificazione delle prescrizioni di etichettatura ai sensi del presente regolamento sarebbe vantaggiosa per l'industria e gli utilizzatori finali. Inoltre, eliminando le**

fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni di etichettatura.

duplicazioni delle prescrizioni in materia di informazioni relative alla risposta di emergenza sanitaria si ridurrebbero ulteriormente i costi e gli oneri normativi per i fabbricanti di detersivi.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) È tuttavia opportuno fare un'eccezione per i detersivi venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica. Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, dovrebbe essere consentito fornire tutte le informazioni dell'etichetta in formato digitale, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori.

Emendamento

(34) È tuttavia opportuno fare un'eccezione per i detersivi venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica. Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, dovrebbe essere consentito fornire tutte le informazioni dell'etichetta in formato digitale, ad eccezione delle istruzioni di dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori. ***In tal caso, i fabbricanti dovrebbero avere la responsabilità di fornire il foglietto o l'adesivo contenente le informazioni dell'etichetta, mentre il rivenditore dovrebbe essere responsabile della consegna di tale foglietto al consumatore o dell'apposizione dell'adesivo sulla bottiglia riempita.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento, nonché a qualsiasi altra legislazione che il detergente o il tensioattivo deve rispettare. Per facilitare i controlli sui detergenti o tensioattivi e per consentire agli attori della catena di fornitura e agli utilizzatori finali di accedere alle informazioni necessarie, come gli ingredienti e le istruzioni per l'uso, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sull'etichetta del detergente o tensioattivo, sulla sua confezione o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici e gli utilizzatori finali dovrebbero quindi avere accesso immediato alle informazioni sulla conformità o di altro tipo sul detergente o tensioattivo attraverso il vettore di dati.

Emendamento

(39) I fabbricanti dovrebbero creare un passaporto del prodotto per fornire informazioni sulla conformità dei detergenti e dei tensioattivi al presente regolamento, nonché a qualsiasi altra legislazione che il detergente o il tensioattivo deve rispettare, **senza compromettere la tutela delle informazioni commerciali riservate**. Per facilitare i controlli sui detergenti o tensioattivi e per consentire agli attori della catena di fornitura e agli utilizzatori finali di accedere alle informazioni necessarie, come gli ingredienti e le istruzioni per l'uso, le informazioni sul passaporto del prodotto dovrebbero essere fornite digitalmente e in modo direttamente accessibile attraverso un vettore di dati apposto sull'etichetta del detergente o tensioattivo, sulla sua confezione o sulla documentazione di accompagnamento. Le autorità di vigilanza del mercato, gli operatori economici e gli utilizzatori finali dovrebbero quindi avere accesso immediato alle informazioni sulla conformità o di altro tipo sul detergente o tensioattivo attraverso il vettore di dati.

Or. en

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(39 bis) Per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe, di norma, essere specifico per il modello di prodotto in cui sono combinati il nome del prodotto e la formula unica del detergente. Se del caso

e qualora siano apportate modifiche sostanziali alla formula o vi siano differenze di composizione a seconda del lotto, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per il lotto.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione.

Emendamento

(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia disponibile un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. ***Inoltre, la progettazione tecnica del passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi dovrebbe soddisfare solo i requisiti di cui al presente regolamento e si dovrebbe evitare l'imposizione di ulteriori criteri di progettazione tecnica in virtù delle norme sul passaporto del prodotto di altri atti legislativi.***

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il

Emendamento

(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il

detergente o tensioattivo *e, se del caso, apponendo la marcatura CE*, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

detergente o tensioattivo, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire **tutte o** parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo **nelle etichette digitali in determinate situazioni** e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detersivi e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

Emendamento

(62) Il presente regolamento introduce la possibilità di fornire parte delle informazioni obbligatorie dell'etichetta solo **nell'etichetta digitale** e impone la creazione di un passaporto digitale del prodotto per i detersivi e i tensioattivi. Pertanto è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente affinché gli operatori economici ottemperino agli obblighi che incombono loro in virtù del presente regolamento, affinché gli Stati membri istituiscano l'infrastruttura amministrativa necessaria per la sua applicazione e affinché la Commissione prepari l'attuazione dei requisiti tecnici del passaporto del prodotto. Di conseguenza è opportuno rinviare l'applicazione del presente regolamento a una data entro la quale tali preparativi possano ragionevolmente essere completati.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(62 bis) *Al fine di garantire la coerenza tra l'etichettatura digitale e il passaporto digitale del prodotto, gli operatori economici che forniscono l'etichettatura digitale dovrebbero utilizzare un unico vettore di dati per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto, facilitando in tal modo un uso semplice da parte dell'utente finale.*

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Emendamento

13) "messa a disposizione sul mercato": qualsiasi fornitura **di un detergente o un tensioattivo** per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione, nel quadro di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 14

Testo della Commissione

14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione;

Emendamento

14) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione **di un detergente o un tensioattivo** sul mercato dell'Unione;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione

15) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo **immette sul mercato** apponendovi il proprio nome o marchio;

Emendamento

15) "fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un detergente o un tensioattivo o lo fa progettare o fabbricare, e lo **commercializza** apponendovi il proprio nome o marchio;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

16) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti;

Emendamento

16) "rappresentante autorizzato": una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti, **con riferimento agli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento;**

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 19

Testo della Commissione

19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore **o** il distributore;

Emendamento

19) "operatore economico": il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore **o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta**

ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti, alla loro messa a disposizione sul mercato o alla loro messa in servizio in conformità della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 20

Testo della Commissione

20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di *cui al presente regolamento;*

Emendamento

20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni *stabilite dalla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile e tutelino l'interesse pubblico oggetto della presente normativa;*

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 24

Testo della Commissione

24) "*marcatura CE*": *la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il detergente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 25

Testo della Commissione

25) "**misura** correttiva": una misura quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;

Emendamento

25) "**azione** correttiva": una misura quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 27

Testo della Commissione

27) "vettore di dati": il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

Emendamento

27) "vettore di dati": **qualunque mezzo, quale** il codice a barre lineare, simbolo bidimensionale o altro mezzo di identificazione automatica e raccolta dei dati leggibile da dispositivo;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 28

Testo della Commissione

28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri **che permette** l'identificazione del prodotto e consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;

Emendamento

28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri **per** l'identificazione del prodotto **che** consente **inoltre** il collegamento via web al passaporto del prodotto;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 29

Testo della Commissione

29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica **gli operatori economici** che intervengono nella catena del valore del prodotto;

Emendamento

29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica **i soggetti** che intervengono nella catena del valore del prodotto;

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

34 bis) "modello": un tipo specifico di detergente in cui sono combinati il nome del prodotto e la formula unica;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

I fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.

Emendamento

Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, i fabbricanti redigono la documentazione tecnica di cui all'allegato IV ed eseguono la procedura di valutazione della conformità di cui a tale allegato.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Se la conformità di un detergente o tensioattivo ai requisiti applicabili è stata dimostrata con la **procedura di cui al primo comma**, i fabbricanti:

Emendamento

Se la conformità di un detergente o tensioattivo ai requisiti applicabili è stata dimostrata con la **valutazione della conformità**, i fabbricanti:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *se del caso, appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 14,*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

Emendamento

Laddove ritenuto opportuno **e proporzionato** in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, i fabbricanti eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro **interno** dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo. **Tale registro è messo a disposizione delle autorità nazionali**

competenti, su richiesta.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento **prendono immediatamente** le **misure** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **misura** correttiva **adottata**.

Emendamento

7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato **dopo l'entrata in vigore del presente regolamento** non sia conforme al presente regolamento **intraprendono senza indebito ritardo** le **azioni** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo **immediatamente**, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **azione** correttiva **intrapresa**.

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i

Emendamento

8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i

fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma *cartacea o* elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. ***Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.*** Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. I fabbricanti rendono pubblicamente disponibili canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *La nomina è valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato.*

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.

2. Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, il detergente o tensioattivo può essere immesso sul mercato dell'Unione solo se il fabbricante nomina, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, ***prima di mettere a disposizione i suoi prodotti sul mercato dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere ***almeno*** i compiti seguenti:

Il mandato consente al rappresentante autorizzato di svolgere i compiti seguenti:

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento;

Emendamento

c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento, ***entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta***;

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;

Emendamento

d) cooperare con le autorità nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi iniziativa intrapresa ***riguardo alla non conformità di un detergente o tensioattivo*** per eliminare i rischi posti da un detergente o tensioattivo che rientra nel mandato del rappresentante autorizzato;

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) svolgere altri compiti se previsti nel mandato scritto.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;

Emendamento

soppresso

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

3. L'importatore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non immette il detergente o tensioattivo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, qualora il detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, l'importatore ne informa **immediatamente** il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione

Emendamento

4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione

commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono ***indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.***

commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono ***chiari, comprensibili e leggibili.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo.

Emendamento

7. Laddove ritenuto opportuno in considerazione delle prestazioni o dei rischi presentati da un detergente o tensioattivo, gli importatori eseguono una prova a campione su tali detergenti o tensioattivi, esaminano e, se necessario, tengono un registro ***interno*** dei reclami, dei detergenti o tensioattivi non conformi e dei richiami di tali detergenti o tensioattivi, e tengono informati i distributori di qualsiasi monitoraggio di questo tipo. ***Tale registro è messo a disposizione delle autorità nazionali competenti, su richiesta, entro i successivi 10 giorni lavorativi.***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente

Emendamento

8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente

regolamento *prendono immediatamente* le *misure* correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi *misura* correttiva *adottata*.

regolamento *intraprendono senza indebito ritardo* le *azioni* correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo *immediatamente*, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi *azione* correttiva *intrapresa*.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma *cartacea o* elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

Emendamento

10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. ***Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.*** Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti. Qualora tali canali non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;

soppresso

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a

3. Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo non sia conforme al presente regolamento, non mette a disposizione sul mercato il detergente o tensioattivo fino a

quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore ne informa il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il detergente o tensioattivo presenta un rischio per la salute o per l'ambiente, il distributore ne informa **immediatamente** il fabbricante e, se del caso, il rappresentante autorizzato o l'importatore, nonché le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano **prese** le **misure** correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **misura** correttiva **adottata**.

Emendamento

5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento si assicurano che siano **immediatamente intraprese** le **azioni** correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi **azione** correttiva **intrapresa**.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma **cartacea o** elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detersivi o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento

6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. ***Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.*** Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detersivi o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

Articolo 14

Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE

1. ***La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.***

2.

La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il detergente sia immesso sul mercato.

La marcatura CE è apposta sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o, nel caso in cui il detergente sia fornito sfuso, su un documento di accompagnamento del detergente.

Se, conformemente all'articolo 16,

Emendamento

soppresso

paragrafo 2, gli operatori economici possono fornire solo un'etichetta digitale, la marcatura CE è riportata sull'etichetta digitale.

3. *Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e intraprendono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.*

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica o il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere ***all'etichetta*** digitale.

Emendamento

2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica o il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere ***alla parte*** digitale ***dell'etichetta***.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale ***può*** essere ***contattato***. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato;

Emendamento

b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante ***e, se del caso, del rappresentante autorizzato***, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale ***possono*** essere ***contattati***. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il

quale il fabbricante può essere contattato;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari, ove necessario e pertinente.

Emendamento

e) le istruzioni per l'uso e le precauzioni particolari ***per la salute e la sicurezza***, ove necessario e pertinente.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta ***di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e, se applicabile, all'articolo 15, paragrafo 4,*** nel formato seguente:

Emendamento

Quando sono messi a disposizione sul mercato, i detergenti o tensioattivi sono accompagnati dagli elementi dell'etichetta nel formato seguente:

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***su*** un'etichetta fisica;

Emendamento

a) un'etichetta fisica ***contenente gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafo 3, lettere b), c) ed e), e, se del caso, le***

**informazioni sul dosaggio di cui
all'articolo 15, paragrafo 4; e**

Or. en

Motivazione

"La semplificazione delle etichette e l'etichettatura digitale aggiuntiva permetterebbero di comprendere meglio le etichette dei prodotti chimici e di comunicare in maniera più efficace le informazioni relative alla sicurezza e all'uso per quanto riguarda gli utilizzatori finali. (...) ridurre gli effetti negativi sulla salute dei consumatori, in particolare in caso di incidente. (...) le informazioni che rimangono sull'etichetta fisica risultano le più essenziali e, sopprimendo le duplicazioni e riducendo la quantità di altre informazioni sull'etichetta fisica, potrebbero diventare più chiare" (nella valutazione d'impatto).

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ***in*** un'etichetta digitale e ***riprodotti su un'etichetta fisica.***

Emendamento

b) un'etichetta digitale ***contenente tutti i restanti elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, e altre informazioni pertinenti, come le modalità di smaltimento sicuro e le migliori pratiche.***

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura di cui all'allegato V, parte C, non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica. Inoltre, quando le informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e

Emendamento

soppresso

2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***In deroga al paragrafo 1***, quando i detersivi sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, ***gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi 3 e 4, possono essere forniti solo in un'etichetta digitale, ad eccezione delle informazioni sul dosaggio per i detersivi per bucato destinati ai consumatori, come stabilito ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, che devono essere fornite anche su un'etichetta fisica.***

Emendamento

2. Quando i detersivi sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, ***all'utilizzatore finale è fornito un foglietto o un adesivo contenente le informazioni dell'etichetta fisica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.***

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, ***e, se del caso, all'articolo 15, paragrafo 4***, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;

Emendamento

a) tutti gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafo 3, ***conformemente all'articolo 16, paragrafo 1***, sono forniti in un unico punto e separati da altre informazioni;

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ricercabili;

Emendamento

b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ricercabili ***mediante i diversi mezzi tecnologici;***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.

Emendamento

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, ***in modo da permetterne il trattamento automatico da parte di dispositivi digitali.***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente ***sulla stazione di ricarica.***

Emendamento

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente ***sul foglietto o adesivo.***

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

Emendamento

Il vettore di dati è chiaramente visibile, ***leggibile e accessibile*** all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *Nel caso in cui gli operatori economici forniscano un'etichetta digitale*, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura ***"Informazioni più complete sul prodotto sono disponibili online"*** o da una dicitura simile.

Emendamento

3. *Per quanto riguarda le informazioni presenti sull'etichetta digitale*, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura ***"Scansionare per informazioni più complete"*** o da una dicitura simile, ***oppure da un pittogramma.***

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli operatori economici ***che forniscono un'etichetta digitale*** non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna

Emendamento

4. Gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse

informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online.

da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online.

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli operatori economici ***che forniscono un'etichetta digitale*** forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti:

Emendamento

Gli operatori economici forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi ***e gratuitamente*** nei casi seguenti:

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto si utilizza un unico vettore di dati.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) corrisponde a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo;

a) corrisponde a un ***modello specifico o, se del caso, a un*** lotto specifico del

detergente o del tensioattivo, *in particolare quando l'elenco degli ingredienti è modificato;*

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) contiene i risultati della procedura di valutazione della conformità eseguita dal fabbricante;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI;

c) contiene almeno le informazioni incluse nell'allegato VI, *tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943;*

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) è aggiornato;

d) è aggiornato, *accurato e completo;*

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) è accessibile agli utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici;

Emendamento

f) è accessibile agli utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione e ad altri operatori economici, ***tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943;***

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 8.

Emendamento

i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto

Emendamento

Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto

di esecuzione di cui al paragrafo 8.

di esecuzione di cui al paragrafo 9.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente *sulla stazione di ricarica*.

Emendamento

Oltre a quanto previsto dal primo comma, nel caso in cui i detersivi e i tensioattivi siano messi a disposizione sul mercato in un formato ricarica, il vettore dati è presente *sul foglietto o adesivo*.

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *Quando gli operatori economici forniscono un'etichetta digitale, per accedere al passaporto del prodotto e all'etichetta digitale* si utilizza un unico vettore di dati.

Emendamento

4. *Per accedere all'etichetta digitale e al passaporto digitale del prodotto si utilizza un unico vettore di dati conformemente all'articolo 17, paragrafo 5 bis.*

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi e ai tensioattivi

Emendamento

6. Qualora altre normative dell'Unione applicabili ai detersivi e ai tensioattivi

prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione.

prevedano un passaporto del prodotto, è creato un unico passaporto del prodotto per i detersivi e i tensioattivi, contenente le informazioni di cui al paragrafo 2 nonché qualsiasi altra informazione richiesta per il passaporto del prodotto da tali altre normative dell'Unione. ***La progettazione tecnica e il funzionamento di tale passaporto unico del prodotto soddisfano unicamente i requisiti di cui all'articolo 19 del presente regolamento e non devono soddisfare altri criteri di progettazione tecnica.***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 18 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

8 bis. Il passaporto del prodotto è il mezzo principale attraverso cui le autorità nazionali competenti verificano che il detersivo sia conforme alle disposizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) i passaporti del prodotto creati ai sensi del presente regolamento sono ***pienamente*** interoperabili con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end;

a) i passaporti del prodotto creati ai sensi del presente regolamento sono interoperabili con i passaporti del prodotto previsti da altre normative dell'Unione in relazione agli aspetti tecnici, semantici e organizzativi del trasferimento dei dati e della comunicazione end-to-end, ***ove***

possibile e pertinente;

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili;

Emendamento

b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte, elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili, ***tenendo conto della necessità di proteggere le informazioni commerciali riservate e i segreti commerciali conformemente alla direttiva (UE) 2016/943;***

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la progettazione e il funzionamento dei passaporti del prodotto sono tali da garantire la loro facilità d'uso;

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 19 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;

Emendamento

d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati **e tenuti aggiornati** dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto.

Or. en

Emendamento 85

**Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo.

Emendamento

1. Prima di immettere un detergente o un tensioattivo sul mercato, **e dopo l'adozione di atti di esecuzione conformemente all'articolo 18, paragrafo 9**, gli operatori economici caricano nel registro istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../... sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili l'identificativo univoco del prodotto e l'identificativo univoco dell'operatore per il detergente o il tensioattivo.

Or. en

Emendamento 86

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano

Emendamento

1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute, **la sicurezza** o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno

una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti *per il rischio* di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole *stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato* e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un

Emendamento

1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un

tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.

tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole **stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e** proporzionato alla natura del rischio.

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 14 o non è stata apposta;

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) qualsiasi altro obbligo amministrativo previsto dal regolamento non è rispettato.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento

Allegato V – parte B – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,

Emendamento

a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli, **o**

istruzioni di dosaggio raccomandate, espresse in numero di unità (ad esempio capsule, tappi) corrispondenti al carico standard delle lavatrici, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua,

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento

Allegato VI – parte B – punto 3

Testo della Commissione

3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di pastiglie, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Emendamento

3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di ***unità, vale a dire*** pastiglie ***o capsule***, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Allegato VI – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f bis) la valutazione della conformità
eseguita dal fabbricante.*

Or. en